



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 5549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto "Contratti bancari (deposito bancario, etc)" e vertente

TRA

██████████ ██████████ rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli
Avv.ti Antonio Iodice (c.f. DCINTN88B03B963H), e Antonio Corvino (c.f.
CRVNTN92D28F839P) e con questi elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di p.e.c.
a.iodice@pec.iodicestudiolegale.it e antoniocorvino@avvocatinapoli.legalmail.it

OPPONENTE

E

ORGANA SPV S.R.L. (c.f. 05277610266) società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, avente numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 05277610266, iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la "SPV"), rappresentata da INTRUM ITALY SPA in forza di procura speciale conferita il 20.4.2022 dal Dott. Tommaso Costariol, quale Amministratore Unico della Blade Management Srl, per atto a rogito del Notaio Francesco Simoncini di Pordenone rep. 33134, racc. 22224,

registrato alla Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 26.4.2022 al numero 5704 Serie 1T, con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del procuratore Dott.ssa Filomena Bucciaglia, nata a Capua (CE) il 10 maggio 1985, come da procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato Enrico Risso con atto a rogito Notaio Dott. Dario Restuccia di Milano del 08.04.2025 Rep. 13211 – Racc. 7462, registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano DP II in data 11.04.2025 al n. 37064 serie 1T, rappresentata e difesa - in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 – dall'avv. [REDACTED] (CF [REDACTED]), elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Via Francesco Crispi 33

OPPOSTA

Conclusioni: come rassegnate negli atti introduttivi e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. e ribadite a verbale dell'udienza del 05.05.2026

Per l'opponente: *“in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo alla ORGANASPV s.r.l. e/o la sua carenza di legittimazione attiva; sempre in via preliminare accertare e dichiarare che la mandataria INTRUM ITALY s.p.a. non è facoltizzata alla riscossione dei crediti cartolarizzati non essendo iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., per l'effetto dichiarare la sua carenza di legittimazione attiva e/o difetto di rappresentanza sostanziale e processuale anche in ragione della nullità della procura ad essa asseritamente conferita; nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. [REDACTED] in favore della ORGANA SPV s.r.l. per difetto di prova nonché a) per intervenuta prescrizione di ogni diritto; b) in subordine, per avvenuta decadenza ex art. 1957 c.c. stante la nullità parziale delle clausole*

contenute nella garanzia azionata; c) per la nullità di tali rapporti e comunque per l'usurarietà dei patti posti alla base della pretesa avversaria, per tutti i motivi esposti nel presente atto e d) per essere, in ogni caso, l'importo ingiunto superiore in linea capitale al tetto massimo asseritamente garantito; condannare l'opposta alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".

Per l'opposta: "in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 537/2025; nel merito, rigettare, per infondatezza e, comunque, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di Organa SPV in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n. 537/2025 e munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 10.03.2025 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2025 emesso in data 04.02.2025 e notificato in data 17.02.2025 per la somma di € 186.439,88 oltre interessi, spese ed accessori in favore della Organa SPV s.r.l., asserita cessionaria di un credito vantato dal Banco di Napoli S.p.A. nei confronti della società a responsabilità limitata [REDACTED] - dichiarata fallita del 2010 e con fallimento chiuso nel 2020 - derivante da plurimi rapporti e sempre asseritamente, garantito dal sig. Wilhelm in virtù di fideiussione del 19.03.2008 rilasciata sino all'importo di € 80.000,00.

A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità del credito in capo alla Organa SPV s.r.l. in qualità di cessionaria dei crediti da Intesa San Paolo; il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della mandataria (cd. servicer) Intrum Italy s.p.a. in quanto non iscritta nel registro di cui all'art. 106 t.u.b.; la prescrizione dei crediti. Nel merito, ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. il documento 'lettera fideiussione a firma Wilhelm' (doc. 7 nel fascicolo monitorio), negandone l'esistenza e chiedendo l'esibizione della copia dell'originale e disconoscendo anche la sottoscrizione a lui attribuita in quanto sovrapposta alla

copia mediante scansione di firma da lui rilasciata, evidentemente, su altro foglio. In via subordinata, ha dedotto la decadenza ex art. 1957 c.c. e l'infondatezza della pretesa azionata. In via estremamente gradata, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto manifestamente sovrabbondante rispetto all'importo che risulterebbe garantito attestato al massimo ad € 80.000,00.

1.1. Con memoria depositata in data 01.05.2025 si è costituita la ORGANA SPV S.R.L. deducendo l'infondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità attiva sulla scorta dell'avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell'art.58 TUB e dell'ulteriore documentazione depositata e l'irrelevanza dell'omessa iscrizione nell'albo ex art.106 TUB da parte della Intrum Italy spa, non derivandone alcuna invalidità dei contratti richiamando a sostegno giurisprudenza di merito e di legittimità. Nel merito, ha contestato tutti gli avversi rilievi deducendo l'infondatezza dell'opposizione.

2. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c., la causa è stata rinviata dal precedente giudicante all'udienza del 05.05.2026 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., alla quale subentrava la scrivente nella titolarità del ruolo, assegnando la causa in decisione ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.

3. In via del tutto preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione per essere stata la stessa notificata (10.03.2025) entro il termine di giorni 40 dalla notifica del ricorso e del decreto alle parti (17.02.2025) e della sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nel successivo termine di giorni 10.

3.1. Va evidenziato altresì che nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo (cfr. verbale in atti) con conseguente avveramento della condizione di procedibilità.

4. L'opposizione è fondata.

4.1. Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.

Sostiene l'opponente che la prova dell'avvenuta cessione tra Intesa San Paolo e Organa s.p.v. s.r.l. deve essere fornita mediante il deposito del relativo contratto comprensivo degli allegati e

contenente l'analitica indicazione dei crediti oggetto di cessione, considerato che modalità alternative sarebbero in contrasto con gli artt. 2712 e 2729 c.c., essendo a tale fine inidoneo l'avviso pubblicato in G.U. nel quale tra l'altro i crediti vengono genericamente indicati, argomentando poi in ordine all'irrelevanza sia del rinvio mediante link indicato in G.U. che non rimanda ad alcuna lista crediti bensì alla mera *home page* dell'Istituto Sanpaolo S.p.A., che a sua volta rimanda a siti web di soggetti che possono in ogni momento avere la piena facoltà di modificare i dati sia della lettera della cedente priva di sottoscrizione olografa o digitale.

La tesi difensiva non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare sia l'avvenuta cessione sia l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes (cfr. da ultimo Cass.n. 20773/2025); la ratio di tale disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito dei crediti è giustificata dall'oggetto della cessione (aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco), motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la

produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 13289/2024).

Nel solco dei precedenti di legittimità richiamati, si pone la recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza 24.12.2025 n.33966) che ha offerto una compiuta ricostruzione dei principi che regolano la prova della legittimazione attiva nelle ipotesi di cessione dei crediti in blocco o di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art-4 della legge n.130 del 1999.

La Corte, innanzitutto, esclude che la prova della cessione o della ricomprensione del credito nell'ambito della cessione possa essere dato solo a mezzo della produzione del contratto di cessione atteso che *"....il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto:....."* non venendo dunque in rilievo i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia previsto un requisito di forma o i limiti di valore previsti dall'art.2721 c.c. per la prova testimoniale ed afferma che *"....la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti"* ed operando, altresì il principio di non contestazione.

In particolare, rileva la Corte che *«l'adempimento della pubblicazione [...] fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata [...] secondo l'id quod plerumque accidit»* e che *«la pubblicazione [...] può senz'altro esporre elementi tali da consentire di stabilire se la cessione [...] ricomprenda o no un determinato credito»*. In alcune ipotesi dunque, *«può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione»*.

Quanto al principio di non contestazione, ove l'adempimento pubblicitario contenga elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito, *«il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, ...ove l'avviso di cessione....individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente uno per uno, i crediti ceduti, un contro è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell'estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata ovvero che il credito non rientri nella cessione »*.

In ogni caso, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).

Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, l'estratto dell'avviso di cessione prodotto nel giudizio monitorio riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base di un arco temporale individuato (*"...1 gennaio 1950 e 1 gennaio 2022"*), derivanti da una serie di rapporti contrattuali (*"..contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conte corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi..."*) ed alla possibilità di qualificare il relativo rapporto come "a sofferenza".

Al fine di dimostrare la titolarità specifica del credito per cui è causa, non è necessaria, per quanto già evidenziato, una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, essendo invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze, facendo espresso riferimento, come nella specie, ai crediti "in sofferenza" ad una certa data.

Risulta, d'altro canto, incontestato tra le parti che il credito ingiunto trae origine da quattro rapporti intrattenuti ab origine dalla [REDACTED] con Intesa San Paolo: 1.da un saldo passivo del conto

corrente di corrispondenza n. 1000/00003391 impiantato dalla [REDACTED] in data 09/03/2007 presso il Banco di Napoli S.p.A. Agenzia di Marcianise; 2. da un finanziamento chirografario asseritamente concesso in data 02.04.2007; 3. da un saldo passivo del c/c anticipi n. 2357; 4. da operazione di sconto fatture insolute dei quali risultano prodotti i relativi contratti di apertura di credito e di finanziamento ed i debiti residui risultano attestati dall'estratto conto ex art. 50 TUB che reca sottoscrizione conforme a quella richiesta dalla disposizione (cfr. doc. fascicolo opposta). In presenza dell'indicazione dei richiamati criteri, l'opponente non ha operato alcuna specifica contestazione in ordine alle ragioni per le quali debba ritenersi che la cessione non vi è stata o che i crediti non vi rientrino.

In conclusione, gli elementi sopra indicati, complessivamente valutati alla luce delle contestazioni dell'opponente, sono, dunque, idonei ad accertare la pacifica inclusione del credito vantato nei confronti dell'opponente tra quelli ceduti, con conseguente legittimazione attiva in capo alla Organa Spv s.r.l. quale cessionaria del credito.

4.1. Va altresì disattesa l'eccezione difetto di legittimazione sostanziale e processuale della mandataria (cd. servicer) Intrum Italy s.p.a., in quanto non iscritta nel registro di cui all'art. 106 t.u.b.

Afferma l'opponente che dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – si evince che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. In particolare, secondo la tesi sostenuta, ravvisandosi nelle richiamate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, ne conseguirebbe la nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.

L'assunto non può essere condiviso.

A sostegno deve richiamarsi l'arresto della Suprema Corte che, chiamata a pronunciarsi sulla specifica questione, ha così statuito: “....*le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; – conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; – in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla Opera S.r.l.) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr.Cass.n.7243/2024).*

Dunque, sulla scorta dei richiamati principi, non è ravvisabile, nella specie, la nullità invocata dall'opponente.

4.2. Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, va osservato che l'opponente ha disconosciuto sia la conformità all'originale del documento 'lettera fideiussione a firma Wilhelm' (doc. 7 nel fascicolo monitorio), ai sensi dell'art. 2719 c.c., negandone l'esistenza e chiedendo l'esibizione dell'originale sia ha disconosciuto la sottoscrizione a lui attribuita in quanto sovrapposta alla copia mediante scansione di firma da lui rilasciata, evidentemente, su altro foglio. A fronte degli operati disconoscimenti, l'opposta non ha prodotto l'originale, non ha articolato

mezzi di prova, né ha dichiarato di volersi avvalere del documento proponendo istanza di verifica.

Ciò posto, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità *«In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verifica della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verifica, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili».*

Nel caso di specie, si verte nell'ipotesi di mancata produzione dell'originale e non di impossibilità per fatto non imputabile alla parte che, del resto, non ha articolato altri mezzi per provare il contenuto della lettera di fideiussione; ne consegue l'inutilizzabilità del documento (doc. n.6 fascicolo monitorio e n.13 fascicolo di parte) come prova della provenienza della dichiarazione dal garante. Ne consegue ulteriormente che non è possibile ritenere provato il vincolo di garanzia sulla base di quel documento né sussistono, per le ragioni già espresse elementi, per ritenere aliunde la sussistenza del vincolo.

Assorbiti gli ulteriori rilievi, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione fino ad euro 260.000 con riduzione nella misura di 2/3 della fase istruttoria/trattazione in ragione della limitata attività difensiva svolta e con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.5549 /2025 r.g.a.c., pendente tra [REDACTED] contro Organa Spv s.r.l. – sede ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 537/2025 emesso in data 04.02.2025;

- condanna Organa Spv s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in complessivi €5.634,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.ti Antonio Iodice e Antonio Corvino.

Così deciso in Napoli il 25/05/2026

Il Giudice

Dott.ssa Nunzia Tesone